



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Istituto Comprensivo Tito Livio

30028 San Michele al Tagliamento (VE) – Corso del Popolo, 81

C. S. - VEIC832007 – C. F. - 83003450273 - Tel. 043150242

veic832007@pec.istruzione.it – veic832007@istruzione.it www.icsanmichele.gov.it

Prot. N. 4070

REGOLAMENTO DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI E NEGLI GLI SPAZI ESTERNI.

Premessa

Con il D.Lgs. n° 6/2016, entrano in vigore le nuove norme che recepiscono la direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e introducono regole più severe per i fumatori di sigarette. Tra le misure, varate con l'obiettivo di determinare una stretta sul fumo e, soprattutto, di dissuadere i giovani da questa abitudine a rischio, vi è quella che prevede l'introduzione di immagini choc. Sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua recano le nuove "avvertenze combinate" relative alla salute composte da testo, fotografie ed immagini forti e informazioni per dissuadere i consumatori. Sulle confezioni sono vietati tutti gli elementi promozionali ed è vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi in televisione nella fascia oraria dalle 16,00 alle 19,00. Arriva anche lo stop al fumo in auto con minori e donne incinte. Tra gli altri divieti introdotti quello di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali, oltre all'inasprimento delle sanzioni per la vendita ai minori fino alla revoca della licenza.

Art. 1. Riferimenti normativi.

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n° 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- C.M. del 05/10/1976, n° 69 - In sede di applicazione della Legge n° 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge n° 689/1981 - Legge di depenalizzazione;
- D.P.C.M. 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;

- Decreto Legislativo del 30/12/1999, n° 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205;
- Legge del 28/12/2001, n° 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Legge del 16.11.2003, n° 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- Legge del 31/10/2003, n° 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea; 4
- Atti di Intesa Stato-Regioni in materia di divieto di fumo del 21/12/1995, 24/03/2003, 16/12/2004;
- Legge del 30/12/2004, n° 311;
- Circolare n° 2/SAN 2005 del 14/01/2005;
- Circolare n° 2/SAN 2005 del 25/01/2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.Lgs. del 18 aprile 2016, n° 50 recante "Codice dei contratti pubblici", modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017, n° 56;
- D.L. del 30/03/2001, 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- C.C.N.L. scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- C.C.N.L. del 29/11/2007 – Comparto Scuola;
- C.C.N.L. 2017/2018 – Comparto Istruzione e Ricerca;
- D.L. n° 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge del 16/01/2013 n° 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. del 12/09/2013 n° 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- D.L. del 12/09/2013 n° 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito dalla Legge n° 128/2013);
- D.L. del 12/01/2016 n° 6 (in vigore dal 02/02/2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute.

Art. 2. Finalità.

Il presente documento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa. La scuola è, infatti, istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto sul tema del tabagismo si prefigge di:

- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituzione Scolastica e favorire il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (genitori e comunità locale) nella realizzazione delle stesse;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui; • far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza.

Art. 3. Oggetto e campo di applicazione.

Il presente Regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto Scolastico della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "Tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, pertanto è vietato fumare in tutti i locali chiusi e in tutte le aree esterne di pertinenza di tutte le sedi dell'Istituzione Scolastica.

Art. 4. Destinatari.

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento: tutto il personale dipendente, gli studenti, gli utenti che accedono ai locali ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo in qualsiasi spazio della scuola anche esterno e di pertinenza dell'istituzione scolastica in cui vige il divieto.

Art. 5. Luoghi soggetti al divieto di fumo.

E' stabilito il divieto di fumo, **anche per le sigarette elettroniche**, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, bar. Il divieto è esteso agli eventuali autoveicoli della scuola. Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Altresì il divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne. In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei nominativi dei preposti cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni per coloro che non lo rispettano.

Art. 6. Modalità organizzative per l'applicazione del divieto di fumo a scuola.

Il Dirigente Scolastico, in attuazione della normativa:

- emana la disposizione che stabilisce il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituzione Scolastica e nelle relative pertinenze esterne;
- dispone l'installazione in tutti i locali dell'istituto della segnaletica riguardante il divieto di fumo, con la scritta "vietato fumare", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

Non esiste un vincolo al formato, fatta salva una buona leggibilità da lontano.

- individua, con atto formale, i Funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare in numero adeguato a coprire le varie sedi (tenendo conto dell'articolazione su più piani dell'edificio), i vari orari e le probabilità di assenza/ferie, con un minimo, quindi, di almeno 2 persone per ambiente. L'elenco degli incaricati dovrà essere allegato al Documento sulla Valutazione dei Rischi;
- consegna agli incaricati:
 - la lettera di accreditamento
 - i moduli per la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto
 - il bollettino di c.c. postale per il versamento, da accludere al verbale.

Art. 7. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo.

I Responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo sono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone del personale docente e A.T.A. Tutto il Personale Docente e A.T.A. ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

I Responsabili preposti incaricati, che continuano a prestare servizio nell'Istituto, restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina; tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso. Tali soggetti irrogano la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente Scolastico, o dei Collaboratori, o del D.S.G.A. Tutto il Personale Scolastico in servizio presso l'Istituto ha, comunque, il dovere dell'applicazione del divieto e si intende nominato con l'assunzione in servizio. In virtù del presente Regolamento e della conseguente nomina al Personale, sarà compito dei Preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;
- vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (Allievi, Personale Docente e A.T.A., Genitori, Visitatori);
- accertare le infrazioni;
- contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Art. 8. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione.

Nei casi di violazione del divieto, i Responsabili, preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo, procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R a cura della segreteria dell'Istituto. Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà, mediante raccomandata A/R, unitamente al modello F23 predisposto per il pagamento.

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante raccomandata A/R a cura della scuola. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

Il verbale è sempre in triplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per l'Istituto Scolastico;
- una per il Prefetto.

In ordine di tempo, gli Incaricati:

- contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità;
- richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale; in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.
- Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata R/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
- qualora il trasgressore sia conosciuto (Dipendente o Alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: “è stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”. Gli Uffici Amministrativi, in caso di impossibilità di contestazione immediata (mancata firma del verbale da parte del trasgressore o di trasgressore minorenne) provvedono alla notifica del verbale, a mezzo posta con raccomandata R/R, entro 90 giorni dalla constatazione. In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, senza che sia avvenuto il pagamento, presentano rapporto al Prefetto territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti.

Art. 9. Sanzioni.

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7—Legge n° 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla Legge n° 311/2004 “Legge finanziaria 2005” (art.1, comma 190/191) ovvero:

- per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (Legge n° 584/1975 art. 7): da **€. 27,50 a €. 275,00** in caso di violazione del divieto di fumare.

La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di €. 55,00 ad un massimo di €. 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

- Per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, **qualora non ottemperino tale obbligo: da €. 220,00 a €. 2.200,00.**

In particolare a partire dall'importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

La violazione del divieto di fumo da parte degli Studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

Art. 10. Pagamento delle sanzioni.

Ai sensi della normativa vigente, al Personale dipendente della Scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore deve effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IC Tito Livio di San Michele al Tagliamento – verbale n°... del...)

direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento come sopra.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla segreteria dell'Istituzione scolastica, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 11. Ricorsi.

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 689/1991, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli

atti.

Art. 12. Entrata in vigore.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili. Ai fini di una più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente "Regolamento" è pubblicato all'Albo e sul Sito dell'Istituto Scolastico.

Art. 13. Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Allegati:

1. Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo.
2. Comunicazione al prefetto.
3. Delega al funzionario addetto alla vigilanza sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Angela Cecere



Approvato dal Collegio dei Docenti 09 settembre 2019 con delibera n° 151
Approvato dal Consiglio di Istituto il 10 settembre 2019 con delibera n°28

Verbale di accertamento per infrazione del divieto di fumo

(L. n° 584/1975 - art. 51 - Legge n° 3/2003 - art.4 - D.L. n° 104/2013 violazione amministrativa Legge n° 689/1981).

Verbale n° ___ del __/__/___

Sede: _____

Il giorno _____ alle ore _____ nei locali interni o nelle zone esterne di pertinenza il sottoscritto _____ preposto all'accertamento e contestazioni delle infrazioni al divieto di fumo, Sig. _____ ha accertato che l'Alunno/il dipendente/altro _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ via _____ ha violato le disposizioni della Legge del 11/11/1975, n° 584 e Legge del 16/01/2003, n° 3 integrata dall'art. 4 della Legge del 08/11/2013, n° 128.
Descrivere il tipo e le modalità dell'infrazione.

L'interessato, all'atto della contestazione, dichiara:

Nei locali della scuola erano presenti i cartelli previsti dalla normativa, nonché il servizio di vigilanza; inoltre la scuola realizza iniziative didattiche di informazione sul fumo e sul tabagismo.

Modalità di estinzione

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da **€. 27,50 a €. 275,00**. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/1981, è ammesso il pagamento della somma, **entro il termine di 60 giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- _____
• in quanto in zona chiusa o su scale di emergenza si no
• raddoppiata poiché la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino ai 12 anni di età si no
• in quanto recidiva si no

1. In banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23, codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo - IC Tito Livio di san Michele Al Tagliamento - Verbale n° ___ del __/__/___ /sede: _____)
2. Direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
3. Presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

Dopo il pagamento è necessario portare copia della ricevuta di pagamento in segreteria didattica con copia del presente verbale.

Trascorsi i suddetti termini se il trasgressore non avrà ottemperato alle prescrizioni il Dirigente trasmetterà un rapporto al Prefetto, quale autorità competente per le successive iniziative.

Si fa presente che per l'art. 18 della Legge n° 689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando al Prefetto scritti difensivi e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

Il verbalizzante

L'interessato

Allegato n° 2

Comunicazione al Prefetto

Al Sig. Prefetto di Venezia

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge del 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 4 della Legge del 14/04/1983 n°11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il:

Verbale n° ____ del __/__/____

Sede: _____

(ved. allegato)

Accertata violazione delle **norme sul divieto di fumo** (Legge del 11/11/1975 n° 584 e Legge del 16/01/2003 n° 3 integrata dall'art. 4 della Legge del 08/11/2013 n° 128), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate, a tutt'oggi, **trascorsi i termini di legge**, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede, pertanto, a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 accordo Stato-Regioni del 16/12/2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti

Data: _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Delega al Funzionario addetto alla vigilanza sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare - ex art. 51, Legge 16 gennaio 2003, n° 3]

Il/la sottoscritto/a Dott. ssa

_____ in qualità di Dirigente Scolastico, ai sensi delle procedure individuate al punto 2 dell'accordo definito dalla conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, e dall'art. 51, Legge n° 3/2003, sulla "Tutela della salute dei non fumatori",

Delega il

Sig./ra _____

ad esercitare i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nella/e seguente/i luoghi:
(Istituto, plesso, area, piano, cortile ecc.)

_____ Tanto attraverso forme di controllo da Lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a Lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla sua vigilanza.

In virtù della presente delega, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli Uffici Amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO